



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
eCAMPUS
TELEMATICA · DM 30/01/2006

Regolamento per la disciplina delle compatibilità/incompatibilità e per la disciplina del regime orario dei professori e dei ricercatori:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in coerenza con la normativa vigente:

- a) il regime delle compatibilità/incompatibilità lavorative a carico di professori e ricercatori
- b) le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di modifica del proprio regime orario da parte dei professori e ricercatori.

2. Ai fini del presente Regolamento, il termine “ricercatori” si riferisce sia ai ricercatori a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Art. 2 - Compatibilità/incompatibilità a carico di professori e ricercatori a prescindere dal regime orario

1. La posizione di professore e ricercatore universitario è incompatibile:

- a) con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata
- b) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatto salvo le cariche assunte nell'esercizio dell'attività professionale che sono soggette ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 5;
- c) con la titolarità di altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3

2. A fini meramente esemplificativi e pertanto non esclusivi, costituisce esercizio del commercio e dell'industria:

- a) ogni attività imprenditoriale compresa l'attività artigianale;
- b) la partecipazione in qualità di socio a società di persone (Snc, Sas, Ss) con l'esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società;
- c) l'assunzione della carica di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (Spa, Srl, Sapa), esclusa la carica di presidente non operativo

3. Sempre a fini meramente esemplificativi e pertanto non esclusivi, può essere svolta in quanto non costituisce esercizio di attività imprenditoriale:

- a) la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o altri enti senza fini di lucro;
- b) la posizione ricoperta, per legge, regolamento o statuto, in quanto esperto nel proprio campo disciplinare su designazione di enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o della stessa Università;
- c) la partecipazione, in qualità di esperto, senza deleghe operative, a consigli di amministrazione di società di capitali;
- d) la partecipazione come socio a società di capitali aventi fini di lucro, ma non l'assunzione di cariche gestionali.

4. E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di "spin off" o di "start up" universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dall'apposito regolamento adottato dall'Ateneo.

Art. 3 - Compatibilità/incompatibilità a carico di professori e ricercatori a tempo pieno

1. La posizione di professore e ricercatore universitario a tempo pieno, fermo restando le incompatibilità di cui al precedente art. 2, è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionale fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate per regolare i rapporti in materie di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, nonché le disposizioni speciali riferite alle singole professioni tutelate dalla legge nonché i casi previsti dall'art. 11 del D.P.R. 382/80

2. Fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, i professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; possono inoltre svolgere attività, anche di collaborazione e consulenza, presso società che, in forza di una convenzione, svolgano attività a favore dell'Ateneo. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione di cui al successivo art. 5, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e a condizione che l'attività non arrechi nocimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università.

3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro Ateneo, sulla base di una convenzione tra i due Atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

Art. 4 - Compatibilità/incompatibilità a carico di professori e ricercatori a tempo definito

1. La posizione di professore e ricercatore universitario a tempo definito, fermo restando le incompatibilità di cui al precedente art. 2, è compatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

2. A tal fine il personale docente deve comunicare l'attività svolta, ivi compreso l'albo professionale cui si è iscritti all'atto della presa in servizio.

3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

Art. 5 – Attività soggette ad autorizzazione

1. Lo svolgimento di attività extraistituzionali non rientranti tra quelle espressamente incompatibili o compatibili ai sensi dei commi precedenti, possono essere svolte solo previa autorizzazione.

2. L'autorizzazione, a pena di inammissibilità, deve essere richiesta dall'interessato prima dell'inizio dell'attività con domanda indirizzata al Rettore che rilascerà l'autorizzazione qualora l'attività stessa:

- a) non determini situazioni di conflitto di interessi con l'Università,
- b) non rechi pregiudizio all'immagine dell'Ateneo,

- c) non sia di pregiudizio all'attività di ricerca, all'attività accademica e allo svolgimento di incarichi accademici.

3. Le autorizzazioni conferite possono essere revocate in qualsiasi momento con atto motivato.

Art. 6 – Sanzioni

1. Coloro i quali svolgano incarichi senza la prescritta autorizzazione, ovvero gli incarichi siano incompatibili, possono essere soggetti a procedimento disciplinare, ferma restando la responsabilità civile e penale del docente. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante, o in difetto del precettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ateneo.

Art. 7- Richiesta di modifica del proprio regime orario

1. La domanda, presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente regolamento (allegato A), indirizzata al Rettore, dovrà essere presentata all'Ufficio Personale Docente.

2. In caso di richiesta di passaggio da tempo pieno a tempo definito, il Rettore, entro 15 giorni, sentiti gli organi accademici cui il richiedente è afferente, con proprio decreto, rifiuta motivatamente o accetta la domanda di modifica del regime orario.

3. In caso di richiesta di passaggio da tempo definito a tempo pieno, il Rettore, entro 60 giorni, sentiti gli organi accademici cui il richiedente è afferente, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione, con proprio decreto, rifiuta motivatamente o accetta la domanda di modifica del regime orario.

4. Per i contratti a tempo indeterminato la decorrenza della modifica del regime orario è fissata dal decreto rettorale di cui ai precedenti commi 2 e 3. In ogni caso il docente dovrà continuare a garantire la propria presenza per lo svolgimento delle attività istituzionali nei limiti di cui al nuovo regime orario.

5. Per i contratti a tempo determinato scadenti dopo oltre 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, si applica quanto previsto per i contratti a tempo indeterminato.

6. Per i contratti a tempo determinato scadenti dopo meno di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, la decorrenza della modifica del regime orario viene disposta all'atto dell'eventuale rinnovo, salva la possibilità del Rettore di fissare nel decreto rettorale di cui ai commi precedenti una data anteriore. In ogni caso il docente dovrà continuare a garantire la propria presenza per lo svolgimento delle attività istituzionali nei limiti di cui al nuovo regime orario.

7. Con esclusivo riferimento ai contratti a tempo determinato, l'accettazione della richiesta di modifica del proprio regime orario, anche qualora fosse disposta in coincidenza della scadenza del contratto di lavoro di cui si chiede la modifica del regime orario, non comporta, neanche implicitamente, rinnovo né fornisce alcuna garanzia e/o aspettativa circa in rinnovo medesimo.

8. In caso di accettazione della domanda per i successivi 12 mesi solari non sarà possibile presentare una ulteriore richiesta di modifica.

9. In caso di rifiuto della domanda per i successivi 6 mesi solari non sarà possibile presentare una ulteriore richiesta di modifica.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi, le norme del presente regolamento, nella misura in cui siano disposte anche da norme legislative o regolamentari vigenti, sono pienamente applicabili anche ai rapporti di lavoro in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui al comma secondo dell'art. 4 potrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di autorizzazione di cui al comma secondo dell'art. 5 potrà essere effettuata anche successivamente all'inizio dell'attività soggetta ad autorizzazione ma comunque entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, trova applicazione la normativa vigente.

ALLEGATO A
Richiesta di modifica del proprio regime orario

Io sottoscritt__ Dott./Dott.ssa _____

Attualmente titolare dei seguenti incarichi didattici:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Attualmente titolare dei seguenti ruoli accademici:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Che attualmente ricopro con il ruolo di:

Ricercatore

Professore

Con il regime orario di:

Tempo pieno

Tempo definito

Consapevole delle incompatibilità disposte dal *“Regolamento per la disciplina delle compatibilità/incompatibilità e per la disciplina del regime orario dei professori e dei ricercatori”* e dalla normativa statale vigente.

Consapevole che una modifica del regime orario può determinare una modifica degli incarichi didattici e accademici.

Con la presente chiedo di passare al regime orario di: Tempo pieno

Tempo definito

Per il/i seguenti motivi:

Svolgo/Intendo svolgere l'attività libero professionale di: _____

Svolgo/Intendo svolgere il seguente lavoro autonomo: _____

Esigenze familiari (se ritenuto opportuno, specificare): _____

Altro (specificare): _____

Data ___/___/_____

Firma _____